

Codice A1103A

D.D. 14 luglio 2021, n. 420

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione delle leggi regionali n. 45 del 1989 (F.1 VID/2016) e 19 del 2009 (F. 10 FOR/2016).



ATTO DD 420/A1103A/2021

DEL 14/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione delle leggi regionali n. 45 del 1989 (F.1 VID/2016) e 19 del 2009 (F. 10 FOR/2016)

Visti gli atti trasmessi, con nota n. 279 dell'1/02/2017, dal Comando Forestale "Piemonte" – Stazione Carabinieri forestale di Canelli (AT) a carico dei signori *omissis*, nato a *omissis*, nel frattempo deceduto, *omissis*, nato ad *omissis* il *omissis* ed ivi residente in *omissis*, *omissis*, nato ad *omissis* e residente ad *omissis*, in qualità di trasgressori nonché alla *omissis*, della quale il sig.r *omissis*, nato ad *omissis* è amministratore unico, quale obbligata in solido, nei confronti dei quali, con processi verbali nn. *omissis* elevati da agenti del Comando sopra citato per i fatti avvenuti in Località *omissis*, è stato accertato quanto segue:

- a) violazione dell'art. 1 della L.R. n. 45/1989 relativo alla trasformazione e modificazione dello stato dei luoghi in area sottoposta a vincolo idrogeologico in assenza di autorizzazione od in difformità dalla stessa;
- b) violazione dell'art. 19 della L.R. n. 4/2009 relativo al divieto di trasformazione del suolo forestale in altra destinazione d'uso in assenza della prescritta autorizzazione od in difformità dalla stessa;

Preso innanzitutto atto del decesso del sig.re *omissis* avvenuto in data 1.9.2019, la cui posizione pertanto deve intendersi archiviata;

constatata la regolarità delle notificazioni di suddette violazioni;

visto che non risulta in atti che gli interessati si siano avvalsi del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso peraltro che gli stessi hanno presentato nei termini scritti difensivi come previsto dall'art. 18

della legge 24/11/1981, n. 689;

esaminate le argomentazioni esposte in tali sedi e considerate le stesse non rilevanti ai fini del presente atto poiché non aventi di per sé natura esimente in ordine alla responsabilità delle violazioni contestate tenuto conto che:

- quanto alla contestazione di cui al punto a), rispetto alla quale peraltro controparte nulla ha argomentato negli scritti difensivi, trattandosi di area sottoposta a vincolo idrogeologico, le ingenti operazioni di movimento terra accertate, con relativo sbancamento, riporto e livellamento del terreno e susseguente modifica delle pendenze originali dello stesso, richiedevano preventivamente, da parte del sig.re *omissis*, l'ottenimento della specifica autorizzazione idrogeologica ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L.r. 45/1989;

- quanto alla contestazione di cui al punto b), trattandosi altresì di area boschiva, come dimostrato dalle ortofoto prodotte dall'Accertatore e confermato da ulteriori indagini degli uffici regionali, è vietata la sua trasformazione in altra destinazione d'uso, come accertato nel caso di specie con lo sradicamento e l'estirpo della vegetazione arborea ed arbustiva salva eventuale autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni competenti, qui non presente.

A conferma della natura boschiva dell'area, soccorre indirettamente la d.d. 2575 del 9.8.2017 relativa alla cosiddetta autorizzazione in sanatoria per lavori di sistemazione dei terreni ora agricoli realizzati dal sig.re *omissis*, laddove, tra le prescrizioni impartite dalla Regione ed accettate da quest'ultimo, al punto 6 si legge: "*la ricostituzione della copertura boschiva nelle aree ripristinate a bosco ...*".

Quanto alle argomentazioni di controparte secondo le quali gli interventi non sarebbero sanzionabili ex Legge 689/81 dal momento che degli stessi sarebbe già stato investito il Giudice penale, si evidenzia che la trasmissione del verbale alla Procura per accertare la (eventuale) concorrenza dell'illecito penale, lascia impregiudicata l'irrogazione della sanzione amministrativa in quanto concernente profili e fattispecie differenti e che, nel caso di specie, l'omessa autorizzazione, presupposto del reato oggetto di indagine del Giudice Penale ex D.Lgs. 42/2004, non costituisce l'antecedente logico necessario per l'esistenza dell'illecito amministrativo, il che rende inapplicabile il richiamato, da controparte, art. 24 della Legge 689/81;

quanto invece al concorso di persone, contestato per gli illeciti di cui sopra, la Legge 689/81 punisce tutti coloro che abbiano dato un contributo agevolatore alla realizzazione collettiva dell'illecito ma va anche detto che, quanto al sig.re *omissis*(estinta, come anticipato sopra, la analoga posizione del sig.re *omissis*), ciò vale avuto riguardo alla violazione di cui al punto b) mentre risulta oggettivamente difficile individuare un contributo causale e/o agevolatore dello stesso in merito all'illecito di cui al punto a).

Preso infine atto che non ricorrono qui le condizioni per l'applicazione dell'art. 8 della Legge 689/81 trattandosi di due differenti azioni ed omissioni;

visto il valore di prova legale dei verbali di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

tenuto tuttavia conto che, a seguito degli accordi presi con il legale incaricato dai trasgressori, diretti ad una bonaria definizione della controversia al fine di evitare un contenzioso tra le parti dagli esiti sempre incerti, si ritengono qui sussistenti, alla luce anche di quanto sopra evidenziato, le condizioni per un accordo tra le stesse che prevede la conferma della sanzione in misura ridotta, per entrambi gli illeciti, nei confronti del sig.re Ricagno e l'applicazione del minimo edittale nei

confronti del sig.re Meloni avuto riguardo al solo illecito di cui al punto b), a fronte dell'impegno, da parte dei trasgressori e della obbligata in solido, a non proporre opposizione al presente provvedimento;

visti in particolare l'art. 1 della L.r. 45/1989 e l'art. 19 della L.R. n. 4/2009, come sanzionati, rispettivamente, dall'art. 13, comma 1 della Legge 45/1989 e 36, comma 1, lett. l) della L.r. 4/2009;

ritenuta perciò la fondatezza delle violazioni accertate;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative, vanno valutate, ai sensi dell'art. 11 della Legge 689/81, l'entità delle infrazioni accertate, le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi nonché la personalità dell'agente e l'opera svolta dallo stesso per l'eliminazione od attenuazione delle conseguenze;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

determina

a) in Euro 13.650,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla lett. a) con esclusivo riferimento alla posizione del sig.re *omissis*;

b) in euro 4.500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla lett. b) nei confronti del committente dei lavori sig.re *omissis* e nel minimo edittale, pari ad euro 3.150,00, nei confronti dell'unico esecutore materiale oggi sanzionabile, sig.re *omissis*;

c) ARCHIVIA, per le motivazioni di cui in premessa, la posizione del sig.re *omissis* ed

INGIUNGE

ai sunnominati *omissis* in qualità di trasgressori **ed alla Società *omissis*** in persona del suo legale rappresentante *omissis*, in qualità di obbligata in solido, di pagare, **nel rispetto della ripartizione di cui sopra:**

- quanto alla violazione di cui al punto a) , la somma complessiva di **Euro 13.650,00;**
- quanto alla violazione di cui al punto b), la somma complessiva ed **Euro 7.650,00,**

entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143** - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n. 72.

In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido secondo il disposto dell'art. 6 Legge 24/11/81, n. 689, costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/1981, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella